



COMUNE DI CHIARI – AMBITO TERRITORIALE OGLIO OVEST

Provincia di Brescia

Piazza Martiri della Libertà 26, 25032 Chiari

www.comune.chiari.brescia.it

AVVISO PUBBLICO CONTINUATIVO

PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI ACCREDITATI PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI AUTONOMIA E INCLUSIONE SOCIALE PER PERSONE CON DISABILITÀ

PERIODO: 01.06.2025-31.12.2027

CON POSSIBILITÀ DI RINNOVO FINO A UN MASSIMO DI TRE ANNI

Allegato II – SCHEMA PATTO DI ACCREDITAMENTO

Art. 55 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117

Indice generale

PREMESSE.....	3
Art. 1. Norme regolatrici.....	4
Art. 2. Definizioni.....	4
Art. 3. Finalità del patto di accreditamento/convenzione	5
Art. 4. Oggetto del patto di accreditamento/convenzione	5
Art. 5. Durata della convenzione e degli Ordinativi di Servizio	5
Art. 6. Utilizzazione della Convenzione e conclusione dei Contratti di Servizio.....	6
Art. 7. Modifica del Contratto di Servizio durante il periodo di efficacia.....	6
Art. 8. Perfezionamento dei singoli contratti di servizio	6
Art. 9. Condizioni e modalità di esecuzione del servizio	6
Art. 10. Rinnovo delle autocertificazioni e dei documenti	6
Art. 11. Corrispettivi	6
Art. 12. Adempimenti ai quali sono subordinati i pagamenti	7
Art. 13. Verifiche e controlli.....	7
Art. 14. Penali	8
Art. 15. Personale – Norme generali e sicurezza dei lavoratori	8
Art. 16. Disciplina del subappalto.....	10
Art. 17. Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa	10
Art. 18. Divieto di cessione del contratto e cessione del credito.....	11
Art. 19. Risoluzione.....	11
Art. 20. Condizioni risolutive espresse	11
Art. 21. Recesso	12
Art. 22. Obblighi di riservatezza	12
Art. 23. Spese contrattuali, imposte, tasse	12

Art. 24. Foro esclusivo	13
Art. 25. Trattamento dei dati personali.....	13
APPROVAZIONE CLAUSOLE VESSATORIE.....	13

TRA

Dott. _____, nato a Chiari il _____, Cod. Fisc. _____, il quale interviene al presente atto in rappresentanza del Comune di Chiari, codice fiscale 00606990174, partita IVA 00572640985. in qualità di Dirigente del Settore _____, nel presente atto denominata semplicemente Ente o Ente Procedente.

E

Sig. _____, in qualità di _____ della Ditta/Impresa/Cooperativa _____ con sede in _____, via _____, n. _____, Partita IVA _____ nel presente atto denominata semplicemente Fornitore.

PREMESSE

Richiamati:

- L. 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;
- L.R. 12 marzo 2008, n. 3 “Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale”;
- il D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzo Settore”.

In attuazione:

- Del Piano di Zona 2025-2027;
- Dell’Accordo di Programma sottoscritto dai Sindaci dei Comuni di Castelcovati, Castrezzato, Cazzago S/M, Chiari, Coccaglio, Comezzano-Cizzago, Roccafranca, Rovato, Rudiano, Trenzano, Urigo d’Oglio che appartengono all’Ambito Territoriale n. 7 Oglio Ovest.

Dato atto che:

- con determina n. __ del __/__/2025, il dirigente del settore sociale educativo del Comune di Chiari, Comune capofila individuato con l’Accordo di Programma soprarichiamato, al quale è affidato il compito di adottare gli atti necessari a dare concreta attuazione alle decisioni assunte dall’Assemblea dei Sindaci, ha avviato la procedura di accreditamento di gestori territoriali del Servizio di Educativa domiciliare, da erogarsi mediante voucher sociale;
- con determina n. ____ del __/__/2025 del Comune di Chiari è stato approvato l’elenco degli operatori economici accreditati per l’erogazione del servizio _____ tramite voucher sociale, le cui istanze sono pervenute entro la prima scadenza prevista dall’avviso;
- con determina n. __ del __/__/____ del Comune di Chiari, l’ente _____, in possesso dei requisiti di accreditamento previsti dall’Avviso pubblico su richiamato, è stata iscritta all’Albo dei soggetti accreditati all’erogazione del Servizio _____, nella forma del voucher sociale;
- il Fornitore conviene che il contenuto del presente patto di accreditamento – coordinato con quello dei suoi allegati (Allegato “I” – Avviso Pubblico; Allegato “II” – Capitolato Prestazionale; Allegato “III” Carta dei servizi - parti integranti del presente patto, ancorché non materialmente allegati), definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle

prestazioni e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse;

- il Fornitore espressamente prende atto ed accetta che:
 - tutti i termini previsti dal presente contratto sono da intendersi “solari” ove non diversamente stabilito;
 - tutti i termini, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono computati in conformità al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.
 - tutti i valori in cifra assoluta si intendono in euro e, ove non diversamente specificato, si intendono I.V.A. INCLUSA.

Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1. Norme regolatrici

Le premesse di cui al presente Patto di Accreditamento, gli allegati, gli atti e i documenti ivi richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

L'esecuzione del presente Patto di Accreditamento è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati:

- a) dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione;
- b) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
- c) dal decreto legislativo 9 aprile n. 2008, n.81;
- d) dalla Legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
- e) dalla Legge Regionale 12 marzo 2008, n. 3 "Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e socio-sanitario";

Il contratto è affidato ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e imprescindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità, dedotti e risultanti dal Capitolato Prestazionale e dai documenti di procedura, che la ditta dichiara di conoscere e di accettare, e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

Art. 2. Definizioni

- a) *Amministrazione Procedente o Ente Procedente*: il Comune di Chiari, in qualità di ente capofila dell'ambito territoriale n.7 Oglio Ovest.
- b) *Amministrazione/Ente*: I Comuni afferenti all'ambito territoriale n.7 Oglio Ovest, ivi compreso il Comune di Chiari che può agire in entrambe le vesti di cui ai punti a) e c);
- c) *Amministrazione/i Contraente/ Ente/i Contraente/i*: i soggetti di cui alla precedente lettera b) che utilizzano la presente *Convenzione* nel periodo di sua validità ed efficacia mediante l'emissione di *Ordinativi di Servizio*;
- d) *Patto di accreditamento*: il presente documento, che regola i rapporti giuridici tra Amministrazioni Contraenti e Fornitori, e che impegna l'ente accreditante ed il servizio accreditato, in ordine alle modalità di erogazione e pagamento delle prestazioni/interventi resi ai cittadini;
- e) *Contratto/i di Servizio*: il contratto attuativo della presente *Convenzione* stipulato dalla singola *Amministrazione Contraente* con il *Fornitore* mediante l'emissione di un *Ordinativo di Servizio*;
- f) *Ordinativo di Servizio*: il documento sottoscritto dal *Punto Ordinante* con il quale l'*Amministrazione Contraente* manifesta la volontà di utilizzare il Patto di Accreditamento, così perfezionando un *Contratto di Servizio*, impegnando il *Fornitore* alla prestazione di quanto ivi richiesto;
- g) *Punto Ordinante*: il referente dell'Amministrazione contraente legittimato ad emettere e sottoscrivere l'*Ordinativo di Servizio*;

h) *Fornitore*: il soggetto accreditato candidato o selezionato per l'esecuzione dei singoli Contratti di Servizio.

Art. 3. Finalità del patto di accreditamento/convenzione

Il Patto di accreditamento lega tra loro, in un contesto di relazione fiduciaria, i soggetti pubblici e privati, profit e non profit, che lo sottoscrivono in quanto attori della rete sociale territoriale, con una funzione collaborativa e promozionale ispirato ad una logica di sussidiarietà.

Le finalità del Patto sono in particolare quelle di:

- concorrere alla realizzazione del contenuto che la relazione d'aiuto con l'assistito ed i suoi familiari comporta;
- determinare l'accredimento presso l'Ufficio di Piano territorialmente competente dei soggetti, pubblici e privati, profit e non profit, che all'interno del suo territorio intendono erogare le prestazioni oggetto del patto di accreditamento.

Il presente Patto di Accredimento definisce la disciplina normativa e regolamentare per la stipula, validità ed esecuzione dei singoli contratti attuativi della medesima; essa rappresenta infatti le condizioni generali dei Contratti di Servizio che saranno stipulati dalle singole Amministrazioni Contraenti ed il Fornitore attraverso l'emissione dei relativi Ordinativi di Servizio, nei quali specificheranno l'Importo del servizio. In particolare, la Convenzione non vincola in alcun modo gli enti ordinanti, né tantomeno l'Amministrazione Procedente, all'acquisto di quantitativi minimi, bensì dà origine unicamente ad un obbligo del Fornitore di accettare, mediante esecuzione, gli Ordinativi di Servizio inviati dalle Amministrazioni che utilizzano il presente Patto di Accredimento nel periodo della sua validità ed efficacia, sulla base delle scelte discrezionali delle famiglie in relazione alla scelta del fornitore al quale rivolgersi per i propri bisogni assistenziali.

Art. 4. Oggetto del patto di accreditamento/convenzione

Il sistema di accreditamento ha per oggetto l'insieme dei sostegni da erogare a supporto dei progetti personalizzati finalizzati all'autonomia e all'inclusione sociale di persone in condizione di svantaggio sociale residenti nei comuni dell'Ambito distrettuale Oglio Ovest (Comuni di Castelcovati, Castrezzato, Cazzago S/M, Chiari, Coccaglio, Comezzano-Cizzago, Roccafranca, Rovato, Rudiano, Trezzano, Urago d'Oglio) mediante voucher (il tutto come diffusamente illustrato nel capitolato prestazionale).

Con la stipula della presente *Convenzione*, il *Fornitore* si obbliga nei confronti dell'*Ente procedente* e delle *Amministrazioni Beneficarie* a fornire i servizi esplicitati nel capitolato prestazionale, nella misura richiesta negli *Ordinativi di Servizio* sulla base della libera scelta dell'utenza e dei loro "desiderata" d'acquisto. In ragione della specificità del servizio è fatta salva la facoltà del Fornitore di rinunciare ad un Ordinativo di servizio, rinuncia che dovrà essere inviata mezzo Pec all'Ente Procedente entro 5 giorni dalla ricezione dell'Ordinativo di Servizio. La rinuncia determinerà l'impossibilità di ricevere nuovi Ordinativi di Servizio per un periodo di mesi 6.

L'erogazione dei servizi dovrà necessariamente rispondere agli standard qualitativi ed alle prescrizioni stabilite nel *capitolato prestazionale* e nella carta dei servizi.

La presente *Convenzione* non è fonte di alcuna obbligazione per l'Ente Procedente, nei confronti del *Fornitore*, obbligazioni che sorgono solo a seguito dell'emissione degli *Ordinativi di Servizio* da parte dell'*Amministrazione Contraente* che determinano la contestuale stipula dei *Contratti di Servizio* regolati dalla presente *Convenzione* che regola le condizioni generali di detti singoli *Contratti di Servizio*.

I Servizi di cui alla *Convenzione* ed ai singoli *Ordinativi di Servizio* non sono affidati al *Fornitore* in esclusiva; pertanto, l'*Ente Contraente* potrà affidare, in tutto o in parte, le stesse attività anche a soggetti terzi diversi dal medesimo *Fornitore*.

Art. 5. Durata della convenzione e degli Ordinativi di Servizio

Il presente Patto di Accredimento ha durata dal 01.06.2025 al 31.12.2027, e potrà essere rinnovato per un ulteriore periodo massimo di tre anni.

I singoli Contratti di Servizio, attuativi dell'accredimento, stipulati dalle Amministrazioni Contraenti mediante Ordinativi di Servizio, hanno una durata pari alla durata dell'intervento cui l'ordinativo si riferisce. Gli ordinativi emessi entro la data di scadenza dell'accredimento, conservano i loro effetti sino alla naturale scadenza prevista dal singolo Ordinativo di Servizio, il quale continua ad essere ultrattivamente disciplinato dalle norme di cui alla presente convenzione.

Presupposto per l' idoneità a ricevere nuovi Ordinativi di Servizio per gli anni successivi a quello di iscrizione, è quello della dimostrazione del permanere del possesso dei requisiti previsti dall' avviso pubblico allegato.

Art. 6. Utilizzazione della Convenzione e conclusione dei Contratti di Servizio

Il presente accreditamento è utilizzato dalle Amministrazioni Contraenti, mediante l' emissione di un Ordinativo di Servizio.

In considerazione degli obblighi assunti dal Fornitore con la stipula del presente patto di Accreditamento, i singoli Contratti di Servizio si concludono con le Amministrazioni Contraenti con la semplice ricezione da parte del Fornitore dei relativi Ordinativi di Servizio inoltrati dalle Amministrazioni Contraenti per mezzo di posta elettronica certificata.

L' Ordinativo di Servizio consiste nel documento informatico sottoscritto da persona autorizzata ad emettere tale documento appartenente all' Amministrazione Contraente (Punto Ordinante);

Gli Ordinativi di Servizio dovranno contenere almeno le seguenti informazioni:

- l' importo complessivo dell' Ordinativo, da computarsi sulla base del costo fissato nel presente documento;
- il numero di utenti, i loro dati anagrafici e le tipologie di attività ad ognuno assegnate;
- il nominativo del Referente dell' Ente Procedente e/o dell' Amministrazione contraente;
- il nominativo del Coordinatore operativo del Fornitore;
- la data di avvio del servizio e la relativa durata;
- eventuali prescrizioni ulteriori relative al servizio;
- i riferimenti per la fatturazione.

Art. 7. Modifica del Contratto di Servizio durante il periodo di efficacia

Le modifiche quantitative al singolo *Contratto di Servizio* vanno effettuate con le medesime modalità previste per il Contratto originario.

Art. 8. Perfezionamento dei singoli contratti di servizio

Il contratto di servizio è da intendersi immediatamente efficace, una volta decorsi 5 giorni dalla data di invio dell' Ordinativo di Servizio, senza che sia pervenuta da parte del Fornitore rinuncia espressa ai sensi del precedente articolo 4.

Art. 9. Condizioni e modalità di esecuzione del servizio

Le prestazioni contrattuali devono essere eseguite secondo le specifiche contenute nel capitolato tecnico.

Per le prestazioni contrattuali dovute, il Fornitore si obbliga ad avvalersi esclusivamente di risorse specializzate e di mezzi adeguati, in possesso dei requisiti specificatamente indicati nel capitolato.

Le prestazioni saranno eseguite in ossequio alle vigenti disposizioni normative in materia di sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.), nonché di quelle relative al contrasto all' emergenza pandemica in corso.

Il soggetto accreditato, pertanto, dovrà garantire di aver istruito il personale tecnico che svolgerà le suddette prestazioni al fine di tutela della relativa sicurezza, anche con riferimento ai luoghi ove nel concreto si svolgeranno i servizi, luoghi estranei alla disponibilità giuridica dell' Amministrazione.

In merito a quanto sopra le Amministrazioni si intendono sollevate da qualsiasi responsabilità.

Art. 10. Rinnovo delle autocertificazioni e dei documenti

Il Fornitore, entro e non oltre il mese di dicembre di ogni anno solare, è tenuto a presentare la seguente documentazione:

- Presentazione di idonea autocertificazione sul permanere del possesso dei requisiti di ordine generale, sulla base di modello analogo a quello utilizzato in prima istanza;
- Dimostrazione della perdurante validità delle polizze assicurative richieste.

Art. 11. Corrispettivi

I corrispettivi contrattuali dovuti al *Fornitore* dall' *Ente Procedente* in forza degli *Ordinativi di Servizio*, saranno calcolati secondo le azioni attivate nel seguente modo:

- Presa in carico per € 215,00 IVA esclusa per ciascun beneficiario;

- Interventi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione sociale per € 345,00 IVA esclusa per ciascun beneficiario
- Riattivazione o proroga dell'intervento finalizzato all'inclusione sociale, per € 167,00 IVA esclusa per ciascun beneficiario
- Laboratorio di gruppo per € 63,00 IVA esclusa mensili per ciascun mese intero e ciascun beneficiario
- Monitoraggio di progetto per € 63,00 IVA esclusa per ciascun beneficiario.
- Eventuali prestazioni integrative proposte dal fornitore e concordate con l'Ambito territoriale

I prezzi delle prestazioni sopra riportati si intendono fissi per tutto il periodo di durata della Convenzione e dei singoli *Contratti di Servizio*, fatti salvi gli eventuali aumenti disposti con le modalità precisate nel capitolato prestazionale, o di eventuali pattuizioni straordinarie dettate dalle specificità del servizio e del caso sociale cui le prestazioni si riferiscono.

Art. 12 Adempimenti ai quali sono subordinati i pagamenti

Ogni pagamento è subordinato alla presentazione all'Ente Contraente della pertinente fattura fiscale, contenente i riferimenti al corrispettivo oggetto del pagamento, da emettersi con le modalità previste dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 aprile 2013, n. 55. Il Codice Univoco sarà comunicato da ciascuna Amministrazione Contraente al momento dell'emissione dell'Ordinativo di Servizio.

Nell'emissione della fattura la ditta affidataria dovrà inoltre rispettare la disciplina di cui all'art. 17- ter del Dpr n. 633/1972 in relazione allo "Split Payment".

Ogni pagamento è altresì subordinato:

- a) all'acquisizione del DURC del Fornitore, ai sensi dell'articolo 6, comma 11, del DL 8 aprile 2013, n. 35, convertito con L. n. 63 del 2013; ai sensi dell'articolo 31, comma 7, della legge n. 98 del 2013, il titolo di pagamento deve essere corredato dagli estremi del DURC;
- b) ai sensi dell'articolo 48-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall'articolo 2, comma 9, della legge n. 286 del 2006, ed in caso di fattura di valore superiore a € 5.000,00 al netto dell'IVA, all'accertamento, da parte di ogni Amministrazione Contraente, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento. In caso di inadempimento accertato, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio;

Fatto salvo quanto sopra esposto, l'Amministrazione contraente provvederà al pagamento del corrispettivo dovuto entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento del documento contabile, previo accertamento da parte del Punto Ordinante, delle prestazioni effettuate, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali.

Ciascuna fattura riporterà l'importo complessivo dei servizi resi nel mese di riferimento; la cifra complessiva oggetto della fattura riporterà l'importo arrotondato alle prime due cifre decimali, come da normativa vigente. Inoltre, unitamente al totale fatturato, il Fornitore è tenuto a comunicare all'Ente il dettaglio del quantitativo oggetto di fatturazione (numero di ore/utente per ogni giorno di servizio) ed il relativo importo unitario.

Art. 13 Verifiche e controlli

L'Amministrazione Contraente nomina un Responsabile del Procedimento, che coincide con il Direttore dell'Esecuzione, il quale assume specificamente in ordine al singolo Contratto di Servizio attuativo della Convenzione i compiti di cura, controllo e vigilanza nella fase di esecuzione contrattuale, nonché nella fase di verifica della conformità delle prestazioni contrattuali, anche ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito al Capitolato Tecnico.

L'attività di verifica e controllo del Fornitore è tesa a verificare che le previsioni del contratto siano pienamente rispettate, sia con riferimento alle scadenze temporali, che alle modalità di esecuzione, alla qualità e quantità dei servizi, per le attività principali come per le prestazioni accessorie, e a valutare:

- la qualità del servizio (aderenza/conformità a tutti gli standard qualitativi richiesti nel contratto;
- l'adeguatezza delle prestazioni ed il rispetto dei previsti per ciascuna di esse;
- l'adeguatezza della reportistica sulle prestazioni e le attività svolte;

- la soddisfazione del cliente/utente finale;
- il rispetto della normativa sul lavoro e dei contratti collettivi;
- il rispetto delle norme sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori da parte del *Fornitore*.

Art. 14. Penali

Il Fornitore riconosce ed accetta l'applicazione delle penali nel prosieguo indicate.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali, dovranno essere contestati per iscritto dall'Ente Procedente al Fornitore, il quale dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, nel termine massimo di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non pervengano all'Ente Procedente nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Ente, a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le seguenti penali:

Tipologia inadempimento	Importo penale
Mancato espletamento del servizio	€ 200,00 ad evento
Revisione del progetto senza preventiva comunicazione all'Ente	€ 200,00 ad evento
Impiego di personale non qualificato o comunque diverso da quello previsto dal capitolato prestazionale	€ 100,00 ad evento
indisponibilità ad effettuare le équipes periodiche	€ 100,00 ad evento
in caso di mancata compilazione ed aggiornamento dei report previsti	€ 100,00 ad evento
Comportamento inadeguato del personale	A seconda della gravità da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 300,00
Comportamento non rispettoso della privacy degli utenti	A seconda della gravità da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 300,00
Ogni ulteriore difformità nell'esecuzione dei servizi rispetto alle prescrizioni del capitolato ed i vincoli delle migliori contenute nella carta dei servizi, o eventuali omissioni	A seconda della gravità da un minimo di € 150,00 ad un massimo di € 700,00

La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

L'Ente potrà procedere alla risoluzione di diritto del singolo Contratto di Servizio, dopo l'applicazione di due penalità.

L'Ente procedente potrà procedere alla risoluzione di diritto del patto di accreditamento dopo l'applicazione di cinque penalità.

Art. 15. Personale – Norme generali e sicurezza dei lavoratori

Per tutte le attività oggetto capitolato prestazionale, l'operatore economico incaricato si avvarrà di proprio personale qualificato che opererà sotto la sua esclusiva responsabilità. I Soggetti accreditati dovranno assicurare lo svolgimento del servizio, oggetto della presente procedura di accreditamento attraverso operatori dotati di titoli e di preparazione professionale adeguati, nel rispetto dei requisiti minimi previsti dal capitolato.

I soggetti accreditati sono altresì tenuti all'osservanza di tutte le leggi vigenti in materia di tutela e sicurezza del lavoro, nonché di ordine retributivo, previdenziale e fiscale nei confronti del personale addetto allo svolgimento del servizio.

Per i sostegni che prevedano il contatto con minori, Il personale impiegato dovrà essere in regola con la certificazione del casellario giudiziario così come previsto dal D.Lgs. n. 39/2014.

Il soggetto accreditato si impegna:

- a garantire il buon funzionamento del servizio, sia per quanto riguarda il rispetto degli orari da parte del personale, sia per quanto riguarda il livello delle prestazioni erogate. In caso contrario, viste le segnalazioni ed i controlli effettuati dalle Amministrazioni comunali, il soggetto accreditato dovrà provvedere all'assunzione di tutte le azioni correttive, soprattutto riguardanti il personale, che si renderanno necessarie;
- ad assicurare la più stretta vigilanza del personale incaricato, obbligandosi ad assumere tutti i provvedimenti a carico dello stesso che si comporti, nei confronti degli utenti, in modo non corretto;
- a costituirsi responsabile, in modo esclusivo, verso il personale ed i soggetti terzi, per gli atti compiuti e per i danni, di qualsiasi specie, che comunque dovessero derivare dall'esercizio della gestione del servizio.

Il prestatore di servizi deve indicare un proprio referente, professionalmente qualificato, la cui funzione è necessaria per l'organizzazione e la gestione degli interventi e per assicurare il collegamento con i servizi coinvolti anche mediante incontri periodici di coordinamento.

Eventuali sostituzioni di personale dovranno essere tempestivamente comunicate con le medesime modalità di cui sopra.

L'Ente *Procedente* si riserva inoltre il diritto di chiedere al soggetto accreditato la sostituzione del personale ritenuto non idoneo al servizio, per comprovati motivi; in tale caso il soggetto accreditato provvederà a quanto richiesto senza che ciò possa costituire motivo di maggiore onere.

Il Personale deve essere idoneo alle mansioni assegnate per capacità fisiche e per qualifica professionale, deve mantenere un contegno decoroso ed irreprensibile, corretto, cortese, e disponibile alla collaborazione, nonché rispettoso e attento alla cura dell'utenza. Il Personale deve garantire la riservatezza assoluta relativamente a tutto ciò di cui venisse a conoscenza nel rapporto di servizio, in piena osservanza del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.e del Regolamento (UE) 2016/679. I soggetti accreditati e il loro personale dovranno mantenere il segreto d'ufficio e la riservatezza sui fatti o dati concernenti l'organizzazione e l'andamento del servizio, nonché i fatti o dati riguardanti direttamente gli utenti.

Il personale è soggetto altresì agli obblighi di cui agli artt. 20 e 78 del D. Lgs. 81/2008. Ogni e più ampia responsabilità in caso di infortunio ricadrà pertanto sul soggetto accreditato, rendendone sollevate le amministrazioni comunali dell'Ambito Territoriale. I soggetti accreditati sono tenuti inoltre all'osservanza ed all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale.

Qualora i soggetti accreditati non risultino in regola con gli obblighi di cui sopra, l'Ente comunale potrà procedere alla risoluzione del patto di accreditamento e alla cancellazione dall'Albo dei soggetti accreditati istituito presso l'ente capofila.

Il soggetto accreditato è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del Decreto n. 81 del 2008, nonché tutte le misure specifiche pertinenti in relazione alle caratteristiche dei servizi, degli ambienti ove essi si svolgono e delle attrezzature utilizzate.

Il soggetto accreditato deve quindi, tra l'altro, provvedere secondo la disciplina prevista dal "Titolo III - Uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale", artt. 69 e seguenti, a fornire al Personale tutte le attrezzature di lavoro, nonché i materiali e i dispositivi di tutela e protezione individuale dai rischi professionali conformi alle specifiche tecniche previsti dalla normativa vigente.

Sono a carico del soggetto accreditato i corsi ed aggiornamenti del Personale in base agli artt. 36 e 37 al D. Lgs 81/2008, nonché la sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 del medesimo Decreto.

Il soggetto accreditato deve fornire al personale tutti i materiali ed i dispositivi di protezione individuale occorrenti per l'espletamento dei Servizi e per il contenimento dei rischi.

Con la presentazione dell'istanza, il fornitore espressamente manleva e rende indenne l'Ente *Procedente* e le *Amministrazioni Contraenti* da ogni e qualsiasi azione, pretesa o richiesta avanzata a qualsiasi titolo dal personale di impresa o da terzi in relazione al rapporto di lavoro, compresi gli infortuni sul lavoro o comunque connessi con l'esercizio di cui al presente Capitolato.

Per l'intera durata del Patto di accreditamento, il fornitore si obbliga ad applicare, integralmente, al personale, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di Settore (il o i "CCNL") e dagli accordi integrativi territoriali (gli "Accordi integrativi"), sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei

lavoratori, maggiormente rappresentative a livello nazionale, vigenti al momento dell'avvio del Servizio e dai successivi rinnovi, applicabili alla categoria e nella località in cui si svolge il Servizio.

Il fornitore si obbliga, altresì, ad applicare il CCNL e gli Accordi integrativi, ivi compreso quanto previsto dalla clausola sociale, ove applicabile, anche dopo la scadenza e fino al rinnovo degli accordi succitati, nonché, per le cooperative sociali, nei rapporti con i soci. I suddetti obblighi vincolano l'appaltatore, anche se non aderente alle associazioni stipulanti, indipendentemente dalla natura, dalla struttura e dalla dimensione del medesimo, e da ogni sua qualificazione giuridica, economica e sindacale. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore concesse al Personale.

Il fornitore solleva l'ente procedente da qualsiasi obbligo e responsabilità per retribuzioni, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni, ed in genere da tutti gli obblighi risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro, sicurezza e di assicurazioni sociali, assumendone a proprio carico tutti gli oneri relativi.

La mancata applicazione dei contratti di lavoro, la violazione di norme, il mancato pagamento dei salari mensili o il mancato versamento dei contributi previdenziali o assicurativi in favore del Personale costituisce motivo di risoluzione del patto di accreditamento e dei singoli Ordinativi di Servizio.

Il soggetto accreditato deve, altresì, osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti, nazionali, regionali e comunali sull'assunzione, tutela, protezione, assicurazione, assistenza, libertà e dignità dei lavoratori.

Per i soggetti operanti in regime libero professionale il presente articolo si applica nei limiti della compatibilità.

Art. 16. Disciplina del subappalto

Il subappalto non è ammesso e le prestazioni devono essere rese direttamente dal Fornitore.

Art. 17. Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

Con la stipula della *Convenzione*, il *Fornitore* assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni cagionati dall'esecuzione delle prestazioni contrattuali riferibili al *Fornitore* stesso, anche se eseguite da parte di terzi.

Il *Fornitore* si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Ente Procedente nonché le *Amministrazioni Beneficiarie*, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dall'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Anche a tal fine, il *Fornitore* dichiara di essere in possesso di una adeguata copertura assicurativa a garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali per tutta la durata della *Convenzione* e dei *Contratti di Servizio*, idonea a garantire la copertura per l'Ente Procedente. La predetta copertura assicurativa dovrà essere garantita o da una o più polizze pluriennali o polizze annuali che dovranno essere rinnovate con continuità sino alla scadenza della *Convenzione* e dei *Contratti di servizio* pena la risoluzione della *Convenzione* stessa.

Infatti resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente Articolo per tutta la durata della *Convenzione* e dei *Contratti di Servizio*, è condizione essenziale l'Ente Procedente e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, la *Convenzione* ed ogni singolo *Contratto di Servizio* si risolveranno di diritto.

Resta ferma l'intera responsabilità del *Fornitore* anche per danni eventualmente non coperti dalla predetta polizza assicurativa ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati.

Per i soggetti operanti in regime libero professionale l'obbligo assicurativo è subordinato alla sussistenza di un obbligo da parte della disciplina che regola la singola professione.

Per i servizi di accompagnamento con automezzo i veicoli impiegati devono essere coperti con idonea assicurativa.

Stante la natura eterogenea dei servizi, disposizioni particolari, anche in deroga a quanto previsto dal presente articolo, potranno essere condivise con i Fornitori ed inserite nel singolo *Ordinativo di Servizio*.

Art. 18. Divieto di cessione del contratto e cessione del credito

È fatto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente contratto, o i singoli Ordinativi di Servizio a pena di nullità della cessione stessa.

In caso di inadempimento da parte del Fornitore ai suddetti obblighi, l'Amministrazione procedente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Patto. Parimenti l'amministrazione contraente ha facoltà di dichiarare risolto ogni singolo Contratto di servizio.

Art. 19. Risoluzione

In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del singolo Contratto di Servizio, l'Amministrazione Contraente ha la facoltà di comunicare al Fornitore, a mezzo PEC, una diffida ad adempiere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 cod. civ.; qualora l'inadempimento si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che sarà assegnato con la predetta comunicazione per porre fine all'inadempimento, l'Amministrazione Contraente ha la facoltà di considerare risolto di diritto, in tutto o in parte, il Contratto di Servizio per grave inadempimento, ed il Fornitore è tenuto al risarcimento del danno.

Nell'ipotesi di:

- applicazione di penali in misura superiore a quella fissata dalla presente convenzione;
- negli altri casi espressamente previsti nella presente Convenzione;
- in ogni altro caso di grave inadempimento alle pattuizioni contrattuali;

Le Amministrazioni, Contraenti e Procedente, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potranno risolvere di diritto, in tutto o in parte, rispettivamente, i singoli Ordinativi di Servizio e la Convenzione per grave inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con PEC.

La risoluzione di anche un solo contratto di servizio determina la risoluzione anche della convenzione/patto di accreditamento.

Salvo non sia disposto diversamente da parte dell'Amministrazione Procedente, la risoluzione del Patto di Accreditamento determina l'impossibilità della sua utilizzazione da parte delle Amministrazioni che quindi non potranno emettere nuovi Ordinativi di Servizio; la Convenzione, tuttavia, continuerà a regolamentare i Contratti di Servizio stipulati in data precedente alla risoluzione sino alla loro originaria scadenza.

La risoluzione del Patto di Accreditamento legittima altresì la facoltà della singola Amministrazione Contraente alla risoluzione del proprio Contratto di Servizio a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione del Patto di Accreditamento. In tal caso il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria affinché le Amministrazioni Contraenti possano assicurare la continuità delle prestazioni in favore del nuovo fornitore prescelto.

In tutti i casi di risoluzione del Contratto di Servizio, l'Amministrazione Contraente ha diritto di escutere la cauzione prestata dal Fornitore per un importo pari al valore residuale del Contratto di Servizio (valore ottenuto detraendo dal valore dell'Ordinativo di Servizio il valore delle eventuali prestazioni regolarmente adempiute dal Fornitore); ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con PEC. In ogni caso, resta fermo il diritto dell'Amministrazione Contraente al risarcimento dell'ulteriore danno.

Art. 20. Condizioni risolutive espresse

In caso di inadempimento del *Fornitore* anche a uno solo dei successivi punti, la *Convenzione* è condizionata in via risolutiva al verificarsi di uno dei seguenti eventi:

- a. qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla procedura di cui alle premesse;
- b. qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi, ovvero qualora nel corso contrattuale la Prefettura comunichi l'emissione nei confronti del *Fornitore* di un provvedimento interdittivo antimafia;
- c. in caso di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.Lgs. n. 231/01, che impediscano al *Fornitore* di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
- d. in caso di esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese dal *Fornitore* ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, comma 3 del D.P.R. 445/2000;

Art. 21. Recesso

Le *Amministrazioni Contraenti* e/o l'*Amministrazione Procedente*, per quanto di proprio interesse, hanno diritto di recedere unilateralmente da ciascun singolo *Contratto di Servizio* e/o dalla *Convenzione*, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso, nei casi di giusta causa, quali a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- nel caso in cui la famiglia o il cittadino intendano cambiare fornitore, mediante manifestazione di volontà per iscritto presentata all'*Amministrazione Contraente*, e con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni da fornirsi a cure di queste ultime, da comunicarsi al *Fornitore* con PEC;
- In caso di mutamenti di carattere organizzativo e che abbiano incidenza sull'esecuzione dei servizi, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni, da comunicarsi al *Fornitore* con PEC;
- In caso di sopravvenienza di norme e/o provvedimenti delle Autorità competenti che introducano un divieto, totale o parziale, utilizzare lo strumento dell'accreditamento per i servizi oggetto della *Convenzione*;
- qualora sia stato depositato contro il *Fornitore* un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del *Fornitore*;
- reiterati inadempimenti del *Fornitore*;
- ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante la *Convenzione* e/o ogni singolo *Contratto di Servizio*, tra cui, in particolare, l'invio da parte del *Fornitore* di reportistica non rispondente agli effettivi importi esposti.

In tutti i casi di recesso, il *Fornitore* ha diritto al pagamento da parte dell'*Ente Procedente* delle prestazioni eseguite, purché effettuate correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nella *Convenzione*, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 cod. civ.

Qualora l'*Amministrazione Procedente* receda dalla *Convenzione* ai sensi del precedente comma 1, non potranno essere emessi nuovi Ordinativi di Servizio e le singole *Amministrazioni Contraenti* potranno a loro volta recedere dai singoli Ordinativi di Servizio già emessi, da comunicarsi al *Fornitore* con PEC.

Art. 22. Obblighi di riservatezza

Il *Fornitore* ha l'obbligo, pena la risoluzione del contratto e fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti dall'*Amministrazione Procedente* e/o *Contraente*, di mantenere riservati, anche successivamente alla scadenza del contratto medesimo, i dati, le notizie e le informazioni in ordine alle attività svolte in adempimento del presente contratto, nonché fatti, stati e condizioni relativi alle attività svolte dall'*Ente Procedente* e/o *Contraente* o relativi ai fruitori del servizio di cui sia, comunque, venuta a conoscenza nel corso di esecuzione del contratto stesso.

Il *Fornitore* è responsabile per l'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza di cui al primo e secondo comma e, pertanto, si impegna a non eseguire ed a non permettere che altri eseguano copie, estratti, note o elaborazioni di qualsiasi atto o documento di cui sia venuta in possesso in ragione dell'incarico affidatole con il contratto.

Art. 23. Spese contrattuali, imposte, tasse

In analogia al disposto di cui all'articolo 16-bis del R.D. n. 2440 del 1023 e dell'articolo 62 del R.D. n. 827 del 1924, sono a carico del *Fornitore* senza diritto di rivalsa, le spese, le imposte e le tasse relativi al perfezionamento ed alla registrazione della *convenzione* e/o dei contratti attuativi in caso d'uso.

Il contratto sarà soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Documento e nei relativi allegati si intendono I.V.A. esclusa.

Art. 24. Foro esclusivo

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Brescia.

Art. 25. Trattamento dei dati personali

Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del D.Lgs. n. 196/2003, ossia del “Codice in materia di protezione dei dati personali”, e del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, con particolare riguardo a quanto prescritto in ordine alle misure minime di sicurezza da adottare.

Le parti dichiarano che i dati personali forniti con la presente *Convenzione* sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un’inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell’interessato di cui al Regolamento (UE) 2016/679.

L’Amministrazione Procedente tratta i dati relativi alla *Convenzione* e alla sua esecuzione nonché ai singoli *Ordinativi di Servizio* per la gestione della *Convenzione* medesima e l’esecuzione economica ed amministrativa della stessa, nonché per l’adempimento degli obblighi legali ad essa connessi. Più specificamente, l’Amministrazione Procedente acquisisce e tratta in tale ambito i dati relativi alle *Amministrazioni* ed al *Fornitore* incaricato.

Le *Amministrazioni Contraenti*, aderendo alla *Convenzione* acconsentono al trattamento da parte di dell’*Amministrazione Procedente* dei dati personali alla stessa inviati per conoscenza, per le finalità connesse all’esecuzione e al monitoraggio della *Convenzione* stessa e dei singoli contratti attuativi. Al contempo il *Fornitore* acconsente, per le medesime finalità, al trattamento dei dati personali inviati per conoscenza all’Amministrazione Procedente dalle *Amministrazioni* in fase di emissione dell’*Ordinativo di Servizio*.

Il trattamento dei dati avverrà tramite il supporto di mezzi cartacei, informatici o telematici, atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.

Titolare del trattamento dei dati personali, relativamente alla procedura di iscrizione e tenuta dell’elenco dei soggetti accreditati e dei relativi patti di accreditamento, è l’Amministrazione Procedente.

Nell’ambito dei singoli Contratti di Servizio che verranno conclusi sulla base delle previsioni della presente *Convenzione*, le *Amministrazioni Contraenti* ed il *Fornitore* garantiscono di impegnarsi ed attivarsi per assicurare il rispetto reciproco dei diritti e degli obblighi discendenti dalle previsioni del D.Lgs. n. 196/2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) e del Regolamento (UE) 2016/679, nonché dell’ulteriore disciplina interna che dovesse sopravvenire in costanza di rapporto, anche con riferimento alla tutela dei dati sensibili dei fruitori del servizio.

APPROVAZIONE CLAUSOLE VESSATORIE

Il sottoscritto _____, in qualità di legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., dichiara dunque di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

- Articolo 5 Durata della convenzione e degli ordinativi di Servizio
- Articolo 6 Utilizzazione della Convenzione e conclusione dei Contratti di Servizio
- Articolo 7 Modifica del contratto durante il periodo di efficacia
- Articolo 8 Perfezionamento dei singoli contratti di servizio
- Articolo 9 Condizioni e modalità di esecuzione del servizio
- Articolo 11 Corrispettivi
- Articolo 12 Adempimenti ai quali sono subordinati i pagamenti
- Articolo 13 Verifiche e controlli

Articolo 14	Penali
Articolo 15	Personale – norme generali e sicurezza dei lavoratori
Articolo 17	Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa
Articolo 18	Divieto di cessione del contratto e cessione del credito
Articolo 19	Risoluzione
Articolo 20	Condizioni risolutive espresse
Articolo 21	Recesso
Articolo 22	Obblighi di riservatezza
Articolo 23	Spese contrattuali, imposte, tasse
Articolo 24	Foro esclusivo
Articolo 25	Trattamento dei dati personali